

era già cessata, perché a far data dal giorno di scarcerazione, nessuna sospensione era più operativa in capo all'iscritto. Ho infatti chiarito come la sospensione *ope legis* rechi già nel dispositivo l'indicazione della cessazione degli effetti.

Citando testualmente la parte finale dell'articolo 43: "La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammunito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata" Questa circostanza, chiaramente riportata nella comunicazione al diretto interessato, gli ha consentito di riprendere immediatamente la sua attività professionale, senza che il Consiglio Direttivo abbia dovuto riunirsi per la revoca della deliberazione di sospensione. In estrema sintesi, al momento della cessazione delle cause del provvedimento, il sanitario precedentemente sospeso ha riacquisito automaticamente il diritto a esercitare l'attività professionale.

A rendere ulteriormente necessaria la mia replica è stato l'insistito richiamo, nel testo dell'articolo, all'imminente rinnovo dell'Ordine. Alla vigilia delle elezioni, è stato necessario controbattere a una iniziativa evidentemente nociva ad un sereno clima elettorale. ●

CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO

# Procedimenti disciplinari tra vecchia e nuova deontologia

L'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico ha portato con sé alcuni dubbi sulla sua applicazione ai procedimenti disciplinari in corso e a quelli ancora da avviare. Analisi della successione delle leggi, il *tempus regit actum*, e del principio dell'irretroattività della legge penale: *nullum crimen sine lege poenali previa*.

di Maria Giovanna Trombetta  
Avvocato, Fnovi

**I**l nuovo Codice Deontologico è il risultato di integrazioni e correttivi che, oltre ad essere un segno di attenzione e vitalità della categoria, lo hanno reso certamente più circoscritto e rigoroso rispetto alle condotte che si intendono perseguire, ed è facile comprendere come questa circostanza meglio risponda alle esigenze processuali degli Ordini. Dalla sua entrata in vigore, il 20 giugno, il Codice ha subito suscitato numerosi quesiti per sapere quali fossero, tra vecchie e nuove, le previsioni deontologiche giuste da applicare.

Per risolvere i dubbi sorti in riferimento alla successione nel tempo delle norme disciplinari devono richiamarsi due principi generali dell'ordinamento giuridico: quello dell'irretroattività della legge, che stabilisce che nessuna nuova regola debba avere effetto sul passato, e che è consacrato nell'art. 11 delle Preleggi per il quale: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" e quello, del quale il primo costituisce espressione, del *tempus regit actum*, per effetto del quale la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano.

La prima significativa esplicitazione normativa del principio giu-

ridico dell'irretroattività della legge penale posto a salvaguardia della libertà individuale risale alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ove all'art. 8 era prescritto che *"Nul ne peut être puni, qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée"*. Tradotto vuol dire che nessuno può essere punito, se non in ragione o in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

Il fondamento giuridico del principio di irretroattività della legge penale è da ricercarsi nella garanzia che viene fornita al cittadino nei confronti del potere legislativo. Questo principio caratterizza tutti i regimi democratici, dove il cittadino può assumersi la responsabilità dei propri comportamenti, compiendo liberamente le sue scelte operative, soltanto se conosce o è posto in condizione di sapere, prima di agire, quali saranno le possibili conse-

guenze, sul piano punitivo, delle proprie azioni.

Le nuove leggi quindi entrano in vigore con efficacia *ex nunc*. Tutti gli eventi e i fatti rientranti nella fattispecie regolata dalla norma ma verificatisi prima della sua entrata in vigore non sono regolati dalla norma stessa.

In particolare, nello specifico ambito del diritto penale, il principio dell'irretroattività della legge e quello del *tempus regit actum* trovano un'espressa consacrazione a livello costituzionale dove l'art. 25 stabilisce che: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". La Costituzione garantisce che non vengano considerati reati penali quei fatti che al momento del loro compimento non erano vietati dalla legge. Essendo la norma costituzionale una regola di grado superiore alle norme ordinarie non può essere modificata o disciplinata diversamente da queste ultime.

In questo contesto giuridico si inseriscono le deroghe in senso favorevole al reo ex art 2 codice penale, allorché si tratti di applicare nuove leggi che abrogano precedenti fattispecie incriminatrici o che attenuino le relative conseguenze sanzionatorie.

In tali casi, infatti, l'applicazione integrale del principio del *tempus regit actum*, condurrebbe all'inevitabile violazione del principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione atteso che identiche condotte, in quanto poste in essere in momenti distinti, verrebbero punite diversamente (ovvero le une verrebbero punite e le altre non punite affatto).

In tale prospettiva, in virtù dell'art. 2 del codice penale *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato"* e, ove le leggi che si succedono nel tempo contemplino trattamenti sanzionatori diversi, si applicherà la legge più favorevole al reo. ●

